



Parco  Ticino



TUTELA E TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

FRANCESCA TROTTI


*Responsabile Settore Pianificazione, Paesaggio e
GIS*

Parco Lombardo della Valle del Ticino

GARLASCO 22 MAGGIO 2026

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Carta di identità



Istituzione **9.1.1974**

Parco regionale 91.800 ha

Parco Naturale 20.500 ha

Regione Lombardia

2002 UNESCO riconosce la
Riserva della Biosfera MAB
Valle del Ticino

2018 La Riserva della
Biosfera MAB si amplia e
diventa:
Ticino Val Grande Verbano

«Sviluppo sostenibile:
tutela della biodiversità e dell'ambiente,
qualità della vita»

1974 anno di nascita del Parco Lombardo della Valle del Ticino:
52 anni tra tutela orientamento allo sviluppo

47 Comuni
2 Province
1 Città Metropolitana

91.800 ha di superficie a Parco, dei quali:
55% costituito da aree agricole
22% da foreste
20% da aree urbanizzate
3% da reticolo irriguo

6832 specie viventi censite:
4028 animali
1284 vegetali
1420 funghi
100 protozoi

14 ZSC (Zone di Speciale Conservazione)
2 ZPS (Zone di Protezione Speciale)
1 SIC (Sito di importanza Comunitaria)

470.000 abitanti

4 tipologie di Parco in un'unica area protetta:
Parco fluviale
Parco forestale
Parco agricolo
Parco di Cintura Metropolitana

1250 aziende agricole

Alcuni numeri ...

La situazione giuridica e istituzionale del Parco

ISTITUZIONE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO L.R. N. 2 DEL 09.01.1974

Il primo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) fu approvato con **L. R. n. 33 del 28.03.1980**.

Successivamente con **Delibera di Giunta Regionale 2 agosto 2001 – N. 7/5983** è stata approvata la Variante Generale al PTC del Parco Regionale che costituisce oggi il principale strumento di orientamento e indirizzo del Parco, al cui interno era riportata la proposta di Parco naturale.

ISTITUZIONE PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO AI SENSI DELLA L. 394/91 CON L.R. N. 31 DEL 12.12.2002

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato con **Delibera n. 7/919 del 26 novembre 2003** il PTC del Parco Naturale della Valle del Ticino.

CON L.R. 06.03.2002, N. 4 (art. 25 bis c. 3) VIENE INCLUSO NEL TERRITORIO DEL PARCO IL COMUNE DI BUSCATE

Con **DGR 21 febbraio 2007 n. 8/4186** è stata approvata la prima variante parziale al PTC con l'introduzione dell'azzoneamento del Comune di Buscate, oltre a modifiche minori.

Il Piano Territoriale di Coordinamento

La variante al PTC del 2001 ha spostato l'attenzione dal vincolo al progetto, e dalla pianificazione urbanistica a quella **paesistico-ecologica**, definendo indirizzi, orientamenti e regole per quanto possibile condivisi con tutte le componenti sociali e culturali.

Elemento assolutamente nuovo è stato l'aspetto legato alla **tutela del paesaggio**, sotto il duplice aspetto di tutela dei singoli elementi di percezione visiva e di tutela del "valore" intrinseco dei diversi sistemi ambientali.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Obiettivi del Piano e strumenti di attuazione
- Articolo 2 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione del territorio
- Articolo 3 - Competenze del Parco
- Articolo 4 - Elenco allegati
- Articolo 5 - Rettifiche cartografiche

TITOLO II - IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO IL REGIME DI PROTEZIONE E L'AZIONAMENTO

- Articolo 6 - Ambiti paesaggistici; azionamento: inquadramento generale
- Articolo 7 - Ambito del fiume Ticino (T) - area di divagazione fluviale del Ticino (F) - Zone naturalistiche periferiali (A, B1, B2), area di rispetto delle zone naturalistiche periferiali (B3)
- Articolo 8 - Zone C: ambito di protezione delle Zone naturalistiche periferiali: zone agricole e forestali a prevalente interesse paesistico (C1) e zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico (C2)
- Articolo 9 - Ambito Agricolo e Forestale (G)
- Articolo 10 - Aree D1 e D2: aree di promozione economica e sociale
- Articolo 11 - Aree R: aree degradate da recuperare
- Articolo 12 - Zone IC: zone di iniziativa comunale orientata
- Articolo 13 - Z.P.S.: Zone di Protezione Speciale
- Articolo 14 - S.I.C.: Siti di Importanza Comunitaria
- Articolo 15 - Z.N.P.: Zone Naturalistiche Parziali
- Articolo 16 - Altri istituti di tutela ambientale, paesaggistica e storica
- Articolo 17 - Tutela e valorizzazione delle strutture storiche del paesaggio

TITOLO III - L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 18 - Strumenti di pianificazione e di attuazione: inquadramento generale e procedure di approvazione

CAPO I - NORME GENERALI DI TUTELA E GESTIONE


- Articolo 19 - La tutela delle risorse idriche
- Articolo 20 - La tutela e conservazione dei boschi e della flora spontanea
- Articolo 21 - La tutela, la gestione del patrimonio faunistico e la regolamentazione dell'attività di caccia e pesca
- Articolo 22 - L'esercizio dell'attività agricola, la difesa e la gestione del patrimonio agricolo-estivo e l'individuazione delle zone sensibili
- Articolo 23 - La regolamentazione dell'attività di cura
- Articolo 24 - La promozione economica e sociale con particolare riferimento alla funzione turistica e ricreativa
- Articolo 25 - Infrastrutture
- Articolo 25-bis - Il coordinamento con strumenti di programmazione sovraordinati
- Articolo 25-ter - Le procedure di programmazione negoziata
- Articolo 26 - La tutela della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento da rumore
- Articolo 27 - L'attività educativa, di ricerca, di promozione e di sviluppo sociale ed economico
- Articolo 28 - La valutazione d'impatto ambientale

CAPO II - GESTIONE AMMINISTRATIVA


- Articolo 29 - Gli atti amministrativi e le procedure
- Articolo 30 - La pubblicità degli atti

CAPO III - POTERI REPRESSIVI E DI CONTROLLO

- Articolo 31 - Vigilanza
- Articolo 32 - Repressione degli interventi abusivi e sanzioni amministrative



Portale cartografico: webGis del Parco del Ticino



V valore
I identità
N natura
C comunità cura
O orientamento
L laboratorio
O orgoglio opportunità

Cambiare paradigma

Passare da:

Tutela passiva: operata mediante i soli vincoli paesaggistici



Tutela mediata: mediante gli strumenti della pianificazione territoriale e dei regolamenti con indirizzi e criteri per agire



Tutela attiva: mediante azioni (buona progettazione, buona gestione, studi scientifici per conoscerlo meglio e divulgazione per farlo conoscere meglio)



Una conservazione dinamica e attiva è quella che si concretizza in un Parco abitato, fruito e vissuto, ma sempre nel rispetto dell'ambiente

Acque superficiali e sotterranee

Rumore e elettromagnetismo

Energia e Trasporti

Suolo e siti contaminati

Rifiuti

Aria, inquinamento

Clima


Natura e Biodiversità



Rete Verde Metropolitana



Rete Ecologica regionale




Rete Ecologica del Parco del Ticino

I dati ambientali permettono di comprendere lo stato di benessere del territorio e dell'uomo e come le azioni dell'uomo possono incidere sugli ecosistemi e sugli equilibri ambientali.

L'importanza dei dati ambientali per prendere le decisioni

Il sistema paesaggio: un sistema di relazioni



Nel paesaggio riconosco degli elementi visibili, ma riconosco anche dei fattori non direttamente visibili che agiscono per costruire questa "forma" del paesaggio

B. Castiglioni (2009)
Aspetti sociali del paesaggio:
schemi di riferimento.

In B. Castiglioni, M. De Marchi (a cura di)
Di chi è il paesaggio? La partecipazione degli attori nell'individuazione, valutazione e pianificazione.

CLUPE Editrice, Padova, 2009,
pp 73-86

I PAESAGGI DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



Molteplici paesaggi che derivano dal un modo straordinario in cui si sono integrati tra loro, nei secoli, gli elementi naturali storici e culturali.

Come si «costruisce» il paesaggio ?

Il paesaggio è vivo **Il paesaggio è in continua trasformazione**

Che cosa significa "conservazione del paesaggio"?
Se il paesaggio è in costante trasformazione,
Che cosa va conservato dei paesaggi del passato?
Perché? Come? Di quale «passato»?

Quale equilibrio?
Quale sostenibilità?
Quanto è cambiato?


Quali sono le "perdite" e quali sono i "guadagni"?
In termini di elementi,
ma anche in termini di significati.

Occorre valutare il significato di "testimonianza"
del paesaggio o dei suoi elementi

Il paesaggio non è sempre uguale, si modifica nel tempo.
L'immagine di ieri è diversa da quella di oggi,
che a sua volta sarà diversa da quella di domani

CONSERVAZIONE E PROGETTO

I paesaggi del futuro sono quelli che stiamo pensando e costruendo oggi




Riconoscere le trasformazioni

per individuare i caratteri

per evidenziare i
comportamenti delle
trasformazioni

per progettare le nuove
trasformazioni

Come?



Quale progettazione
per paesaggi «straordinari» nell'ordinario?

**GUARDANDO AL CONTESTO
INTEGRANDO LE DIVERSE DISCIPLINE
SPERIMENTANDO
INNOVANDO**

Le azioni di tutela, gestione e pianificazione
paesaggistica devono

SOLLECITARE

STIMOLARE

INDIRIZZARE

le politiche territoriali, portandole a convergere verso
un'idea generale di costruzione del paesaggio

Come affrontare un progetto di paesaggio:

+ Parole chiave



- **RISPETTO**
- **CONOSCENZA**
- **VISIONE DI INSIEME**
- **COMPLETEZZA**
- **MULTIDISCIPLINARIETA'**
- **CONFRONTO**

Come NON affrontare un progetto di paesaggio:

— Criticità progettuali

• **MANCANZA DI UN PROGETTO PAESAGGISTICO**



• **CARENZA DI LETTURA DEI LUOGHI**

• **PROGETTAZIONE STANDARDIZZATA**

• **AB-USO DI MITIGAZIONI**

• **MANCANZA DI QUALITÀ
NEI PROGETTI**

CHI SI OCCUPA DI PAESAGGIO?



Chi studia il paesaggio:

geografo, geologo, botanico, storico, archeologo

Chi disegna nuovi paesaggi:

**architetto, ingegnere, pianificatore, urbanista
geometra**

Chi rappresenta il paesaggio:

pittore, fotografo, cartografo, poeta, scrittore

Chi decide sul paesaggio:

**il pubblico amministratore, il
politico**

Chi tutela il paesaggio:

**istituzioni pubbliche e private,
ONGs**

Chi insegna il paesaggio:

insegnanti, educatori



Chi trasforma direttamente
il paesaggio:

agricoltore, il costruttore

Chi vive il paesaggio:

tutti i cittadini...

Normativa e procedure

CODICE URBANI
D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Art. 146 procedura ordinaria

Artt. 167-181 compatibilità paesaggistica

Dpr 31/2017

Procedura semplificata (Allegato B)

Esclusione Autorizzazione paesaggistica (Allegato A)

Dove si applicano?

Art. 134. Beni paesaggistici D.lgs 42/2004

1. Sono **beni paesaggistici**:

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree di cui all'articolo 142;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

Art. 146. Autorizzazione (D.Lgs 42/2004)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

9 Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite **procedure semplificate** per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: Semplificazioni e esclusioni

Art. 2. Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (DPR 31/2017)

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'allegato A nonché quelli di cui all'articolo 4.

ALLEGATO A (di cui all'art. 2 comma 1) INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Art. 3. Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato B.

ALLEGATO B (di cui all'art. 3, comma 1) ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

DPR 31/2017 MODIFICHE INTRODOTTE DAL DPR 73/2026

- Il D.P.R. n. 73/2026, **in vigore dal 27 maggio 2026**, modifica il D.P.R. n. 31/2017 aggiornando gli Allegati A e B in materia di autorizzazione paesaggistica per le **strutture turistico-ricettive all'aperto**. L'intervento amplia le ipotesi di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica previste dall'Allegato A, includendo anche la collocazione, anche continuativa, di mezzi mobili di pernottamento (caravan, case mobili, autocaravan e assimilati) all'interno di strutture già autorizzate, a condizione che siano rispettati specifici requisiti tecnici, costruttivi e di reversibilità dell'installazione, senza collegamenti permanenti al suolo e senza alterazioni stabili del paesaggio. Parallelamente, l'Allegato B viene esteso per ricomprendere, in regime di autorizzazione paesaggistica semplificata, gli interventi infrastrutturali e di riorganizzazione interna delle strutture ricettive all'aperto, come l'adeguamento delle reti e delle aree attrezzate, purché non comportino nuove costruzioni o incremento della capacità ricettiva.

DPR 31/2017 MODIFICHE INTRODOTTE DAL DPR 73/2026

- A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; **collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;** *(punto integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 73 del 2026)*
- B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale; **interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva;** *(punto integrato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 73 del 2026)*

Chi rilascia le autorizzazioni paesaggistiche

Art. 80. (Ripartizione delle funzioni amministrative) LR 12/2005

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni e, nel caso di esercizio associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Spetta alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative agli interventi di seguito indicati, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:
 - a) opere di competenza dello Stato, degli enti e aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;
 - b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), nonché le opere idrauliche, da chiunque realizzate, relative ai tratti assoggettati a tutela paesaggistica dei canali indicati nell'allegato A della presente legge;
 - c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dall'articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
 - d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003.
4. Spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia competente per territorio l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:
 - a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;
 - b) strade di interesse provinciale;
 - c) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;
 - d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantomila volt;
 - e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003;
 - f) opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003;
 - g) interventi relativi a *opere* idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge;
 - h) le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori non di competenza della comunità montana.

Art. 80. (Ripartizione delle funzioni amministrative) LR 12/2005


5. Spetta all'**ente gestore del parco regionale**, per i territori compresi all'interno del relativo perimetro, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi:

- a) **interventi da realizzarsi in ambiti non assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi;**
- b) **interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dall'ente gestore del parco regionale**, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, le funzioni amministrative comunali di cui al comma 1 relative **all'esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco nonché relative agli interventi e alle opere che comportino anche la trasformazione del bosco e che ricadono totalmente in area boscata** spettano, per i territori di rispettiva competenza, agli enti gestori di parco regionale, alle comunità montane e alle unioni di comuni, ove non presenti comunità montane, nonché alla Città metropolitana di Milano o alle province per i restanti territori. In caso di interventi e opere comportanti anche la trasformazione del bosco, l'ente competente, ai sensi del presente comma o dei commi da 3 a 6, rilascia un **unico provvedimento paesaggistico** dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di interventi e opere nel bosco.

7-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, *per gli interventi e le opere ricadenti in parte in area boscata e in parte in area non boscata comunque sottoposta ad altro vincolo paesaggistico*, l'ente competente tra quelli di cui al presente articolo viene individuato in relazione all'ambito vincolato, boscato o meno, nel quale ricade **la quota maggioritaria da realizzarsi**, espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete. In tal caso, l'ente competente, così individuato, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica sia per la parte di intervento o opera ricadente in area boscata, concernente sia la trasformazione del bosco sia la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente nel bosco, sia per la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente in area vincolata posta fuori dal bosco. A tal fine l'ente competente, ove lo ritenga necessario, può richiedere un parere, non vincolante, all'ente al quale, secondo il presente articolo, spetterebbero in via ordinaria le funzioni amministrative per la quota minoritaria dell'intervento o dell'opera da realizzarsi. Detto parere, ove richiesto, deve essere reso, sentita la commissione per il paesaggio, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta; decorso detto termine, l'ente competente può comunque procedere. La disciplina di cui al presente comma si applica ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021'.
(comma introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera e), legge reg. n. 7 del 2021)

Le procedure



105 GIORNI



Parco Ticino



Il testo originario del Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004) art. 146, comma 10, prevedeva che l'autorizzazione paesaggistica non potesse essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

Con il D.Lgs n. 157/2006 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" è stata introdotta all'art. 146, comma 12, del Codice la possibilità del rilascio di **autorizzazione paesaggistica postuma** nei seguenti casi:

- a) per i **lavori realizzati in assenza o difformità** dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di **materiali in difformità** dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria** ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Per ottenere l'autorizzazione paesaggistica postuma (art.167) il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area, presenta domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità degli interventi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni, previo **parere vincolante della Soprintendenza** da rendersi entro novanta giorni.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

L'art. 167 prevede, salvo le deroghe di cui al comma 4 (ovvero le ipotesi previste per l'accertamento di compatibilità paesaggistica a regime), che il trasgressore è sempre tenuto alla **rimessione in pristino** a proprie spese, viene quindi meno la scelta, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, fra la rimessione in pristino e l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO PAESAGGISTICO

Circolare 33 2009

L' autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art.11 comma 11 del DPR 31/2017 e/o dell' art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” del D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025, convertito dalla Legge n. 26 del 26.2.2026, è stato nuovamente modificato il disposto dell'art. 10-septies del DL 21.3.2022 n. 21 che estende la durata dell'autorizzazione paesaggistica di mesi 48 dalla naturale scadenza;

RICORSO SUL PROVVEDIMENTO PAESAGGISTICO

Contro il provvedimento paesaggistico è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui al D.lgs. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;

In base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Sulla definizione di SUPERFICIE UTILE E VOLUME

Circolare 33 2009

2. per “*superfici utili*”, si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso”;
3. per “*volumi*” si intende “qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”.

Circolare MIC 2023

Lo scrivente ufficio ritiene maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio il ricostruito orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa secondo il quale la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’articolo 167, comma 4, lettera *a*) del Codice comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici.

Nella sentenza n. 3026 del 2022, la Sezione VI del Consiglio di Stato afferma che “*il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno*” (§ 5.5.1).

(Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9851; Cons. Stato, sez. VI, 26 aprile 2023, n. 4172)

L'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 bis del Testo Unico dell'Edilizia

Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

c. 1 In caso di **interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività** nelle ipotesi di cui all'articolo 34 **ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività** nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia, vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle **variazioni essenziali** di cui all'articolo 32.

c. 4 Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti **in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica**, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, **anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati**. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.

Circolare MiC n. 19/2025

Trova applicazione quanto disposto dall'art. 36 bis TUE e, conseguentemente, può essere emesso il parere vincolante anche in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 del TUE ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37 del TUE.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal suddetto comma 1 dell'art. 36-bis del TUE, l'articolo 167 del Codice trova piena applicazione.

ATTENZIONE

nella **Circolare MiC n. 19/2025**, quando si tratta di applicare procedura ex art. 36 bis, il riferimento è esclusivo agli **interventi eseguiti in parziale difformità**. Nessuna menzione alle variazioni essenziali, che pur sono ricomprese nel campo soggettivo dell'art. 36-bis. Questa omissione alimenta il sospetto di un **difetto di coordinamento normativo**: il legislatore, nel convertire il decreto, ha inserito le variazioni essenziali nel nuovo art. 36-bis, **senza però modificare l'art. 32, comma 3**, che continua a inquadrarle – se realizzate su immobili vincolati – come abusi totali.

LA RELAZIONE PAESAGGISTICA REDAZIONE E VALUTAZIONE

Lo strumento per governare paesaggisticamente le istanze di trasformazione del territorio sia dal punto di vista progettuale sia come verifica della qualità della trasformazione proposta è la RELAZIONE PAESAGGISTICA.

I contenuti della relazione paesaggistica sono normati dal DPCM 12 dicembre 2005.

L'importanza del «guardare» e quindi «riconoscere e interpretare» le cose che ci circondano e che nelle loro relazioni compongono il paesaggio che ci attornia.

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TRA INTERDISCIPLINARIETA' E MULTISCALARITA'


PGT Comune

PTC Enti gestori


**PTC Province
e Città
Metropolitana**


PTRA

PTR e PP




La pianificazione territoriale rappresenta un baluardo nell'orientare lo sviluppo del paesaggio nelle sue diverse articolazioni e interazioni





Perché questi elementi sono importanti?



Quali strumenti utilizza per affinare le sue azioni?

**Che fonti posso utilizzare?
Quali strumenti?
Che cosa mi dicono del
paesaggio?**

REGOLAMENTI E ABACHI


Importante strumento di indirizzo e regolamentazione per la progettazione rivolto primariamente ai tecnici che si trovano ad operare nel territorio protetto



Schema localizzativo esemplificativo per la localizzazione di un nuovo edificio produttivo agricolo

Descrizione: NUOVO EDIFICIO PRODUTTIVO AGRICOLO

Analisi del paesaggio e individuazione degli elementi di attenzione



ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL PAESAGGIO

- Nucleo rurale storico
- Ordito agrario
- Reticolo irriguo
- Vegetazione ripariale
- Vegetazione campestre, alberi isolati
- Viabilità interpodereale

ELEMENTI DI ATTENZIONE DEL CONTESTO:

- Percezione del nucleo storico dalla viabilità principale
- Maglia agraria e irrigua
- Elementi vegetazionali

Applicazione dei criteri di intervento



CRITICITÀ

Edilizia prefabbricata, di modello industriale, spesso di rilevanti dimensioni rispetto alle strutture tradizionali

CRITERI DI INTERVENTO

- Localizzare i nuovi manufatti (in bianco nello schema a fianco) in modo da evitare di ingombrare con i visuali e gli assi percettivi,
- Evitare la frammentazione della maglia agraria e irrigua.
- Proporre elementi di mitigazione dell'impatto visivo dei nuovi manufatti produttivi che possano consentire nel contempo anche il ripristino di elementi vegetazionali costituenti il paesaggio; per esempio proponendo un filare alberato lungo il cavo che fiancheggia le nuove strutture.

Localizzazione dei manufatti non conforme ai criteri



Strumento di orientamento delle scelte progettuali

L'Abaco fornisce:

L'apparato conoscitivo degli assetti paesaggistici di riferimento

La chiara formulazione degli obiettivi di valorizzazione paesaggistica a cui devono tendere i progetti;

La formulazione di criteri generali di progettazione e di indirizzi sugli elementi architettonici.

Regolamento Abaco del territorio del Parco a fini paesistici

Ricomposizione del paesaggio secondo un approccio:

Percettivo

Forme tipologiche degli edifici (rurali e non)

Figurabilità degli elementi del paesaggio

Ecologico

Aspetti ecologici e funzionali legati agli elementi del paesaggio (ambienti ecotonali, frange periurbane, aree umide, ecc.)

Ambientale

Inquadramento territoriale, differenze e peculiarità delle diverse zone del Parco


**SPAZI
SEMINATURALI**

**PAESAGGIO
AGRARIO**

**SPAZI
PERIURBANI**



Altri sguardi....



Edifici rurali e biodiversità nel Parco del Ticino

L'architettura rurale rappresenta, all'interno del Parco, uno dei fattori fondamentali di costruzione del paesaggio, inteso come reciprocità e interdipendenza tra gli elementi naturali ed architettonici, tra natura e artificio, tra i caratteri fisici del territorio e le trasformazioni operate dall'uomo.

Oltre all'importanza storico-culturale, paesaggistica e di testimonianza dell'attività agricola, da sempre riconosciuta e tutelata, il Parco ha posto l'attenzione su **un'ulteriore valenza attribuibile all'edilizia rurale**, quella ecologica, quale **habitat privilegiato per molte specie animali e vegetali**.

Il riconoscimento e la salvaguardia di tale ruolo rientra fra gli **obiettivi generali di progettazione del paesaggio** che trovano applicazione nelle linee guida e nei criteri forniti dall'**Abaco del Territorio del Parco a fini paesistici**, recentemente approvato dall'Ente.

Per conoscere il luogo ...

Relazione Paesaggistica indicante lo stato attuale dell'area o edificio di intervento, gli elementi di valore paesaggistico presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice dei Beni Culturali

Documentazione fotografica a colori del contesto paesaggistico dello stato di fatto e simulazione fotografica del progetto

Piano quotato stato di fatto, redatto in scala adeguata al tipo di trasformazione proposta, comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivio sarà corredato da una o più **sezioni quotate** estese a tutto il territorio oggetto dell'intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i **movimenti di terra previsti in scavo e riporto** nonché le opere di contenimento delle terre.

Relazione storica e descrizione degli interventi intervenuti sul compendio e/o edificio

Planimetria generale stato di fatto in scala 1:5000, 1:2000 o 1:1000, in relazione alla dimensione e localizzazione dell'intervento, con gli **elementi costitutivi e rappresentativi del Paesaggio**;

Stato di fatto dell'area o dell'edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali e rilievo della vegetazione

Per presentare il progetto di intervento ...

Relazione Paesaggistica indicante gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte, gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione proposti.

Planimetria con l'inserimento ambientale del progetto

(1:500, 1:5000) che individui i caratteri estetici e percettivi dell'intervento in relazione al contesto.

Elaborati grafici di confronto tra lo stato di fatto e di progetto

Sezioni ambientali

schematiche di progetto (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto fra l'intervento e il contesto paesaggistico assoggettato a tutela

Documentazione fotografica a colori del contesto paesaggistico dello stato di fatto e simulazione fotografica del progetto

Piante, prospetti e sezioni significative di progetto in scala 1:100 per gli edifici ed in scala adeguata per interventi di maggiore estensione territoriale.

Indicazione di materiali, colori di finitura e pendenze sulle tavole di progetto e se necessario rappresentazione di **particolari costruttivi**

Progetto del verde degli elementi di mitigazione e compensazione indicando specie e sesto di impianto

BUONE PRATICHE

CASO 6



- Rapporto equilibrato tra volumi pieni e volumi vuoti
- Pendenza falda piuttosto elevata
- Uso di materiali tipici della tradizione rurale (mattone faccia a vista, tamponamento in assito in legno, struttura del tetto lignea, delicati colori per l'intonaco) specifici ed indicativi per ogni elemento architettonico a ricordo delle strutture agricole tradizionali

CATTIVE PRATICHE



- Pur utilizzando il sistema ad arco, non si trovano connessioni e legami con il resto della struttura
- Mescolanza tipologica: non è chiara la funzione produttiva che l'edificio rispecchia
- Scelta cromatica poco rappresentativa

BUONE PRATICHE

CASO 1



- Colore manto copertura
- Aperture a nastro posizionate strategicamente, di dimensioni piuttosto ampie
- Pendenza falda piuttosto elevata
- Leggerezza nella parte porticata

CATTIVE PRATICHE



- Pendenza falde poco pronunciata (quasi piana)
- Inserimento di un volume finestrato simil ufficio senza alcun legame con il resto della struttura

Vasche di stoccaggio liquami



Le vasche liquami sono realizzate in c.a. in opera o con l'impiego di elementi prefabbricati che possono essere collocati sia entro terra che fuori terra.

Quelle interrate richiedono barriere di protezione per evitare il rischio di caduta di operatori e animali.

In caso di vasche fuori terra, fatte salve le disposizioni della D.G.R. 16 febbraio 2001, n.7/3424 "Adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente per le aziende zootecniche risidenti nelle aree protette", l'impatto visivo può essere mitigato interrando parzialmente le vasche. Ulteriori misure di mitigazione possono essere adottate mediante la colorazione dei bacini opportunamente calibrata che consenta un armonico inserimento nel paesaggio rurale o con il mascheramento delle pareti mediante riparti di terra inerbiti e opportunamente vegetati.

Per quanto riguarda la copertura delle vasche di digestato la D.G.R. n. 3792/2012 prescrive che le stesse siano coperte prevedendo, per quelle esistenti, la possibilità di soluzioni flottanti (tel galleggianti o materiali incoerenti quali uno strato di 10-15 cm di argilla espansa). Le soluzioni flottanti sono invece precluse per le vasche nuove, per le quali la copertura deve essere permanente "rigida o flessibile".



MODELLO PIANE ARBORIO
 PIANTE E PROGETTI - SESTO CAFFARETTI
 2009 - 2008

Prospetto frontale



Pianta



Prospetto laterale



LEGENDA

Specie arborea

- A Ulmus minor (Omo carpastro)
- B Quercus robur (Farnia)
- C Corylus avellana (Carpino)
- D Salix alba (Salice bianco)
- E Prunus avium (Melo cacciato)

Specie erbacea

- a Cirsium meo (Cimice)
- b Leguminosae (Legumi)
- c Ononis monogyna (Biancospino)
- d Vitium sp. (Vino di maggio)
- e Fesca erbacea con germinazione precoce e miscela di piante pollifere



Ristrutturazione E Riuso

Architettura e paesaggio



Ristrutturazione di edificio residenziale

**Buona pratica
o cattiva pratica?**



PROGETTARE NUOVE STRUTTURE AGRICOLE

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL PAESAGGIO

Insediamiento rurale storico
Trama dei campi agricoli
Rete irrigua
Vegetazione ripariale
Vegetazione dei campi, alberi isolati
Strade rurali

ELEMENTI DEL CONTESTO CHE RICHIEDONO ATTENZIONE

Percezione dell'insediamento storico dalla viabilità principale
Maglia agricola e irrigua
Elementi vegetazionali

APPLICAZIONE DEI CRITERI DI INTERVENTO

Localizzazione delle strutture non conformi ai criteri

CRITICITÀ

Edifici prefabbricati di carattere industriale, spesso di grandi dimensioni rispetto alle strutture tradizionali

CRITERI DI INTERVENTO

Collocare le nuove strutture (in bianco nello schema) in modo da non ostruire i coni visuali e gli assi percettivi
Evitare la frammentazione della trama agricola e della rete irrigua
Prevedere misure di mitigazione dell'impatto visivo dei nuovi edifici produttivi, consentendo al contempo il ripristino degli elementi vegetazionali del paesaggio; ad esempio, mediante l'introduzione di filari alberati lungo il canale che costeggia le nuove strutture

Landscape analysis and identification of key elements of attention



Application of intervention criteria



Location of structures not in compliance with the criteria



I «fuori scala»



I nuovi insediamenti produttivi agricoli devono **inserirsi e dialogare**, se pur con soluzioni contemporanee, all'interno di un tessuto dove le costruzioni rurali caratteristiche del territorio hanno disegnato un paesaggio costituito da una fitta rete di borghi rurali, di cascinali sparsi in stretta relazione con canali, rogge, alberature, campi coltivati.

Questo **carattere di "ruralità"**, nel suo doppio aspetto di **architettura e natura**, è ancora **riconoscibile** nell'intero territorio del Parco, anche se le condizioni storiche, orografiche e climatiche hanno influenzato l'uso del suolo e, di conseguenza, i modi di insediamento delle architetture rurali.



Di fronte ai cambiamenti connessi alle attività agricole contemporanee con meccanizzazione spinta e riorganizzazione aziendale, **occorre riflettere in particolare sul rapporto tra il paesaggio tradizionale, le nuove forme e dimensioni dei corpi di fabbrica degli edifici produttivi sempre più grandi.**

Non sempre il linguaggio architettonico di simulazione dell'architettura rurale tradizionale ha dato esiti apprezzabili, portando spesso a strutture comunque fortemente impattanti, **"fuori scala"** rispetto a quelle tradizionali, pur richiamandone forme e materiali di finitura.





Le nuove edificazioni e i nuovi manufatti produttivi dovranno tenere attentamente in considerazione **i caratteri propri del sito** di intervento:
-relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesistico più ampio e con i caratteri propri dell'edilizia rurale tradizionale;

Proporre soluzioni progettuali in grado di **valorizzare disegni e relazioni** che possano conferire dignità al paesaggio in essere e in divenire

Gli interventi dovranno essere capaci **di qualificare l'impianto paesistico** col ripristino degli elementi vegetazionali, idrici e morfologici tradizionali, di valorizzare gli accessi e i margini dell'azienda;

Proporre soluzioni planivolumetriche, morfologiche e quinte vegetazionali in grado di **mitigare l'impatto** visivo dei nuovi fabbricati e impianti produttivi rispetto ai nuclei di antica formazione, ai punti percettivi principali, ai con visuali;

Evitare di ingombrare con manufatti, recinzioni e piantumazioni inadatte i con visuali e gli assi percettivi presenti nel contesto;

Porre attenzione alla progettazione degli accessi e dei **margini dell'azienda agricola**, in particolare dovranno essere previsti filari, quinte arboree e siepi, con particolare attenzione al valore percettivo dell'intervento.

Valutare l'opportunità di realizzare più corpi di fabbrica anziché un solo elemento al fine di **limitarne l'impatto planivolumetrico**;

Rispettare morfologie, giaciture e strutture territoriali esistenti, nonché colori e materiali che possano contribuire a creare un rapporto di dialogo con il territorio di riferimento;

Il progetto di nuove edifici deve **creare un ambiente che garantisca il benessere** per gli animali oltre che a quello di coloro che ci lavorano all'interno (...)"



Le sfide contemporanee

Zero consumo di suolo e urbanizzazione - Sviluppo Infrastrutturale sostenibile

L'espansione urbana, se non adeguatamente pianificata, può minacciare il paesaggio, in particolare nelle aree rurali e periferiche.

È essenziale integrare le esigenze di sviluppo con la conservazione del territorio il riuso, anche adattativo e la riqualificazione.



Impianti da fonti di energia rinnovabili

La transizione energetica verso fonti rinnovabili è necessaria ma è fondamentale che la localizzazione degli impianti avvenga nel rispetto del paesaggio, non cancellando i paesaggi storici e mitigando l'impatto visivo e ambientale.



Agri e fotovoltaico sui terreni agricoli





Non tutti i suoli sono uguali:


Occorre prenderne in considerazione le caratteristiche

Occorre valutare caso per caso

Occorre un'attenzione 'sartoriale'







Localizzazione degli impianti fotovoltaici su coperture esistenti




Localizzazione degli impianti fotovoltaici PRIMA su coperture esistenti



In merito alle opere di mitigazione, vista anche l'interferenza con il corridoio ecologico, è stato prescritto di realizzare:

- sul lato est del lotto, esternamente alla recinzione, la costituzione di 3-4 file arboreo-arbustive plurispecifiche a sviluppo libero di almeno 10 m anche con alberi di seconda grandezza;
- sul lato nord, sempre esternamente alla recinzione, una fascia arbustiva profonda 5 metri;





Elementi di valutazione

PRESENZA VINCOLI/ELEMENTI DI TUTELA SULL'AREA O NELL'INTORNO

IMPATTO CUMULATIVO DEI PROGETTI

**PRIORITARIA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE ESISTENTI
O AREE PERMEABILIZZATE**

SALVAGUARDIA DELLE PREVISIONI DELLA RETE ECOLOGICA

RISPETTO DELLA MAGLIA AGRARIA E DELLE PRESENZE IRRIGUE E VEGETAZIONALI

INTERFERENZA CON PERCORSI E ITINERARI

MISURE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE

LOCALIZZAZIONE STRUTTURE ACCESSORIE

REVERSIBILITA'

Cambiamenti Climatici

I cambiamenti climatici stanno già alterando il paesaggio, con fenomeni come l'erosione costiera, la desertificazione e l'incremento di eventi climatici estremi.


La tutela del paesaggio deve quindi includere misure di adattamento e mitigazione.



Paesaggio e infrastrutture




Mitigazione/compensazione:
il mantenimento del corridoio
ecologico



Realizzazione infrastrutture: SS 336_ Superstrada Malpensa-Boffalora


All'interno di un'area protetta quale il Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco agricolo, fluviale e forestale, occorre che i progetti di nuovo intervento debbano garantire il giusto rispetto tra tutti gli aspetti in gioco, non ponendo gli aspetti tecnologici ed economici come prioritari rispetto a quelli non riproducibili di componente paesistico-ambientale.



NUOVI IMPIANTI TELEFONIA
Proposte di localizzazioni

X

Occorre porre attenzione ad una scelta localizzativa e di progettazione volta a salvaguardare il territorio agricolo, dando priorità per tali tipi di impianto alla localizzazione su suolo urbanizzato, possibilmente già impermeabilizzato o degradato




NUOVI IMPIANTI TELEFONIA
Proposte di localizzazioni

X

1. Criteri adottati dall'Ente finalizzati all'istruttoria delle relative pratiche:

1. Gli impianti devono essere localizzati all'interno del perimetro di iniziativa comunale orientata, conformemente alle indicazioni che la competente ASL dovrà esprimere.
2. Possono essere valutate proposte che prevedono la localizzazione di tali impianti anche in zona "C2", "G1" e "G2" del PTC comunque idonee opere di mitigazione e compensazione.
3. Qualora la localizzazione degli impianti coincidesse per due o più gestori, gli stessi dovranno essere posizionati su un unico palo, al fine di ridurne al minimo l'impatto.



NUOVI IMPIANTI TELEFONIA
Proposte di localizzazioni

X

Conclusioni

**Il paesaggio è un
"PUNTO DI VISTA"
per leggere e governare i luoghi**

**Il paesaggio è una
"FINESTRA"
da cui guardare il nostro passato**

**Il paesaggio è uno
"SPECCHIO"
in cui guardare la nostra identità**

**Il paesaggio è un'
"OPERA APERTA"
degli uomini e della natura**

Grazie dell'attenzione

Il filo della cura, dell'attenzione alle piccole cose e l'importanza del gesto ...



“Il restauro dei manufatti irrigui storici: acqua, saperi e cura del paesaggio”

Premio Nazionale del Paesaggio 2025-2026 speciale segnalazione al progetto del Parco Lombardo della Valle del Ticino in collaborazione con il Politecnico di Milano, con la seguente motivazione:

“Per la capacità di attivazione di un grande cantiere di manutenzione straordinaria del complesso di infrastrutture e di opere che hanno consentito la funzionalità idraulica della campagna padana, soprattutto per gli aspetti di irrigazione e drenaggio e che costituiscono un esempio di sapere tecnologico tradizionale e identitario. Il progetto di manutenzione e preservazione dei manufatti e dispositivi, fondamentali per garantire l'equilibrio idrologico ed ecologico del paesaggio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, associata alla cura e alla trasmissione dei saperi tradizionali, ha permesso di riattivare un intero sistema che può essere utilizzato ancora oggi grazie al sapiente lavoro di restauro conservativo compiuto con l'utilizzo di materiali a basso impatto”

https://www.youtube.com/watch?v=JqsG_pNeFPY

Bibliografia

Consiglio d'Europa, Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze 20 ottobre 2000

Costituzione della Repubblica Italiana

Parlamento Italiano, decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei Beni culturali e del paesaggio e successive modifiche e integrazioni.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005
Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Regione Lombardia, legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

Regione Lombardia, DGR n. 7/5983, Approvazione della Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Regione Lombardia, DCR n. 7/919, Disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino ai sensi della LR 86/1983

Regione Lombardia, DGR n. 7/5983, Approvazione della Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Regione Lombardia, legge regionale 12/2005, Legge per il governo del territorio

Regione Lombardia, DGR 9/2727 del 21.12.2011, «criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «

Parco Lombardo della Valle del Ticino, Abaco del territorio del Parco ai fini paesistici, 2018

AA.VV., Il paesaggio tra conflittualità e integrazione_ Materiali da un'esperienza formativa, a cura di Benedetta Castiglioni, Clemente Pio Santacroce, Chiara Quaglia, Angelica dal Pozzo, Cleup, Padova 2018

B. Castiglioni, M.De Marchi (a cura di), «Di chi è il paesaggio? La partecipazione degli attori nell'individuazione, valutazione e pianificazione». CLUEP Editrice, Padova, 20093-86

E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Edizioni Laterza